

## ALLEGATO 1

**PRESCRIZIONE 1** - Integrare l'analisi di coerenza esterna con l'esplicitazione di come gli obiettivi/azioni/misure del Piano Bilancio Idrico verranno recepiti nei Piani di tutela regionali delle acque, specificando quali saranno gli atti, gli strumenti e i tempi necessari per il recepimento.

L'art. 95 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 1 esplicita il principio secondo cui *"la tutela quantitativa della risorsa idrica concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"* e al comma 2 stabilisce che *"nei Piani di Tutela sono adottate le misure volte a garantire l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative"*.

Da tale disposizione si evince, dunque, come gli obiettivi, le azioni, i dati e le misure del Piano del Bilancio Idrico costituiscano parte integrante dei Piani regionali di tutela in ragione del fatto che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il Piano regionale di Tutela delle acque della Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, all'art. 9 delle norme di attuazione chiarisce che *"Per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa è necessario che vengano adottate le seguenti misure. (...) Le Autorità di bacino devono: a) definire il Deflusso Minimo Vitale (dmv) nonché il Bilancio Idrico del bacino, con particolare riferimento ai corpi idrici sotterranei; b) Individuare i corpi idrici superficiali che presentano portata critica e cioè quelli per i quali si presuppone che la portata idraulica sia per 60 giorni l'anno inferiore al DMV (...) nonché gli indirizzi per ridurre il deficit di DMV; c) Individuare i corpi idrici sotterranei, o loro porzioni, che presentano grave deficit di bilancio idrico (...) nonché definire gli indirizzi per ridurre il deficit; e) definire, nelle more della individuazione dei corpi idrici superficiali a portata critica, di quelli sotterranei a grave deficit di bilancio idrico e di quelli interessati da fenomeni di ingressione di acque marine, le misure di salvaguardia per la tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici in oggetto"*. Il Piano di Tutela della Regione Toscana conferma, dunque, quanto già contenuto nella normativa di settore: i dati del bilancio idrico e le relative misure, come stabiliti dall'Autorità nel Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico, vigenti in quanto contenuti nel medesimo Piano, integrano i contenuti del Piano di tutela per quanto attiene agli aspetti quantitativi della risorsa.

Gli obiettivi, le azioni, i dati e le misure del Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico trovano, dunque, la loro naturale e diretta vigenza con l'approvazione di tale Piano. In ragione, tuttavia, della stretta correlazione che esiste con i Piani regionali di tutela, si evidenzia, inoltre che:

- gli obiettivi su scala di bacino nonché le relative priorità di intervento, cui i piani regionali di tutela devono attenersi, sono stati fissati, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 152/2006, dall'Autorità di bacino che ne ha verificato, prima della loro approvazione, la rispondenza ai propri atti di pianificazione esprimendo al riguardo parere vincolante. Tale verifica riguarderà anche le successive revisioni e aggiornamenti dei Piani di tutela, da effettuarsi ogni 6 anni.
- per quanto riguarda le azioni, il Piano stralcio "Bilancio Idrico" non contiene

previsioni esplicite in materia di interventi, confermando dapprima il Piano di Tutela e in ultima analisi il Piano di gestione come gli strumenti migliori per la definizione di interventi preordinati alla tutela quantitativa della risorsa. Il monitoraggio degli effetti del Piano terrà, tuttavia, conto degli interventi realizzati ai sensi della pianificazione regionale.

- I dati di bilancio e le misure del Piano stralcio Bilancio Idrico vengono richiamate e utilizzate direttamente dall'Autorità di bacino in sede di rilascio del parere sulle concessioni di derivazione ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

Indipendentemente, dunque, dal loro recepimento formale nei Piani regionali di tutela, che avverrà, almeno per quanto attiene ai dati di bilancio e alle relative misure, in sede di aggiornamento/revisione di tali Piani secondo la tempistica stabilita dal d.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle competenze regionali in materia, il Piano stralcio Bilancio Idrico nei suoi contenuti è già di per sé dotato di autonoma efficacia e costituisce il fondamento su cui si basa ogni forma di regolazione degli usi da parte delle Regioni e delle Province.